

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "InCAMPER CASA 01/19"



Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026
ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per tutte le Sezioni l'ampiezza dell'impegno di Vittoria è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

È possibile scegliere tra tre diverse combinazioni di forme di copertura: Incendio, Furto e Responsabilità Civile; Incendio e Furto; Responsabilità Civile.

SEZIONE INCENDIO

L'assicurazione prevede il pagamento dei danni arrecati al Fabbricato e al Contenuto causati da: incendio; fulmine; scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi; implosione; caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; rovina di ascensori o montacarichi. Inoltre sono compresi: i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse; i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità; le spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro alla più vicina discarica.

Se l'Assicurato è in affitto, è assicurato il risarcimento delle somme che deve pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per danni causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione.

Inoltre Vittoria tutela l'assicurato – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni cagionati alle cose di terzi dovuti a incendio, implosione, esplosione scoppio. L'assicurazione è operante anche quando i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi e il denaro, nonché gli attrezzi e gli utensili domestici e per il tempo libero – esclusi cicli e motocicli – dell'assicurato e dei componenti in nucleo familiare conviventi, sono custoditi nell'autocaravan.

Se un evento sismico rende inagibile l'abitazione assicurata oppure danneggi l'autocaravan, durante un viaggio ad almeno 30 km dalla sua dimora abituale, in modo tale che non sia più utilizzabile, sono rimborsate le spese di pernottamento in albergo.

SEZIONE FURTO

L'assicurazione prevede il pagamento dei danni a capi di vestiario, oggetti personali (compresi valori e preziosi in cassaforte), attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero – esclusi cicli e motocicli – custoditi all'interno dell'autocaravan dell'assicurato, causati da: Furto, anche se commesso o agevolato da personale domestico, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto all'interno dell'autocaravan con effrazione: dei mezzi di chiusura posti a protezione dell'autocaravan; della cassaforte in relazione a preziosi e valori; Rapina delle cose assicurate sia quando la stessa è avvenuta all'interno dell'autocaravan, sia quando le persone sulle quali viene fatta violenza sono prelevate all'esterno e sono costrette a recarsi all'interno dell'autocaravan. A seguito di Furto e Rapina, l'assicurazione comprende anche, il rimborso delle spese sostenute e documentate per: la duplicazione dei seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente, tessera sanitaria, libretto di circolazione dell'autocaravan, tessera del codice fiscale, sottratti all'Assicurato o ai componenti il nucleo familiare conviventi; la sostituzione delle serrature dell'autocaravan con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti; le spese mediche per accertamenti diagnostici, onorari dei medici e cure conseguenti a lesioni subite dall'Assicurato o da suoi familiari conviventi. A seguito di Furto e Rapina della carta di credito, viene indennizzato il costo delle transazioni effettuate in modo fraudolento da un terzo, escluso il prelievo automatico e le funzioni POS, avvenute non oltre 24 ore dalla data del Furto o della Rapina.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione tutela il contraente ed i familiari con lui conviventi (o altre persone risultanti dallo stato di famiglia) per quanto questi devono pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata. L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile degli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da: figli minori anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il Contraente, si intende in questo caso assicurata; minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli Assicurati; baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali; incapaci di intendere e volere (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati. L'assicurazione comprende anche i danni causati da interruzioni e sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Relativamente alla Responsabilità Civile della vita "domestica", la garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante da: proprietà dell'unità immobiliare indicata all'ubicazione del rischio, purché situata sul territorio italiano; conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, del Contraente, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso; i danni derivanti da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui ai due punti precedenti; proprietà ed uso di apparecchi domestici, bombole di gas, compresi fonovisivi; intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande.

Relativamente alla Responsabilità Civile per infortuni "domestici", l'impresa si obbliga: al risarcimento delle somme che gli Assicurati devono pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000; al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l'infortunio abbia determinato la morte od una invalidità permanente, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000; al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e "persone alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del DPR 30/6/65 n. 1124.

Relativamente alla Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport, la garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante da: utenza della strada in qualità di pedone; proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, ma esclusi tutti i rischi assoggettabili al Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/05 (Codice delle Assicurazioni); partecipazione del Contraente o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza; proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela; esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria; esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici; proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro "a segno" e "a volo", ma escluso l'uso delle stesse per l'attività venatoria; proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti, la garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i predetti animali, a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale; alla pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, ma esclusi tutti i rischi relativi alla circolazione dell'autocaravan. Limitatamente agli Autocaravan, s'intende compreso l'utilizzo dello stesso durante la sosta in aree private non adibite o riservate a campeggio, fermo l'eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi o di altre aree; i danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in hotel, alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili. Limitatamente agli ultimi due punti che precedono, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante alle persone assicurate per danni a cose di terzi, conseguenti al propagarsi di un incendio o di uno scoppio che abbia origine dalle cose di proprietà di taluna delle persone assicurate (o di persone del cui fatto esse debbano rispondere) o da esse detenute, purché si tratti di cose attinenti alla loro vita privata.

Relativamente alla Responsabilità Civile per la guida dei minori, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante per danni subiti da terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere quando, all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, alla guida di tali mezzi si trovi il figlio minore non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, oppure se il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

SEZIONE ASSISTENZA

Sono previsti diversi servizi di assistenza.

Prestazioni di assistenza alla Bicicletta: soccorso qualora la bicicletta abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo; rientro/proseguimento del viaggio quando, a seguito di attivazione della prestazione "Soccorso" che precede, l'Assicurato in viaggio debba lasciare la Bicicletta in riparazione presso un centro specializzato e la riparazione non possa essere eseguita in giornata, o nel caso abbia provveduto alla spedizione della Bicicletta al proprio domicilio.

Prestazioni di assistenza alla persona: consulenza medico telefonica a seguito di infortunio dovuto a sinistro; invio di un medico generico o di un'autoambulanza quando, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, trovandosi in Italia, necessita di medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi e non riesca a reperirlo; assistenza infermieristica presso l'istituto di cura; trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso; trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato se l'Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della provincia di residenza; traduzione della cartella clinica; rientro dal centro ospedaliero attrezzato; invio di medicinali urgenti; viaggio di un familiare e spese di soggiorno se a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, l'Assicurato necessita di un ricovero in un istituto di cura per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni; in questo caso la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato; invio di un infermiere a domicilio; invio di un fisioterapista; fornitura di attrezzature medico chirurgiche; informazioni sanitarie: la Struttura Organizzativa, su semplice richiesta telefonica dell'Assicurato, tramite la propria equipe medica fornirà informazioni relativamente a: strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni utili alla terapia prescritta; ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura; consigli sull'espletamento delle pratiche, uffici competenti; baby-sitter per minori se l'Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, viene ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, oppure, a seguito di un ricovero in istituto di cura è temporaneamente invalido, e pertanto impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 (quindici) anni; collaboratrice familiare se l'Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, è stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni ed è temporaneamente invalido, pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INCENDIO

Esclusioni. Sono esclusi i danni a cose mobili all'aperto e quelli causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico, occlusione di condutture, intasamento di gronde e pluviali; acqua condotta, spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta e da gas; slavine, valanghe; stillicidio o umidità; cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria. L'esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio e da "eventi sociali e politici"; ad alberi, fiori e coltivazioni in genere; determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate; indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati; da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico; conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza; determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato o del Contraente; determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine; agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia; subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto; furto di fissi ed infissi costituenti accesso a cantine, soffitte, box e dipendenze in genere, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri; di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Franchigie. La garanzia Incendio prevede una franchigia di € 10.000 per Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso: danni da incendio, riconducibili a installazioni difformi dalle norme vigenti.

SEZIONE FURTO

Esclusioni. Sono esclusi i danni: determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane; avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; furti perpetrati a meno di 30 km dalla dimora abituale del Contraente; da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Esclusioni. L'assicurazione non comprende i danni derivanti da: esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita; inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale; furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio, scoppio ed esplosione delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo; proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente "Che cosa è assicurato?"; pratica dell'aeromodellismo, utilizzo di droni, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria; proprietà, uso e possesso di animali non legalmente posseduti; da atti dolosi; contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS); inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici; la proprietà di immobili, diversi da quelli indicati in polizza; trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione inoltre non comprende i danni: a cose ed animali che gli Assicurati hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto, da campi elettromagnetici; da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici; da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Franchigie. La garanzia R.C.T. prevede una franchigia di € 100 per Proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti € 100; una franchigia di € 100 per Danni da spargimento d'acqua.

SEZIONE ASSISTENZA

L'assicurazione non comprende i sinistri provocati o dipendenti da: guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci; colpa grave o dolo dell'Assicurato; suicidio o tentato suicidio; gare o competizioni ciclistiche, relative prove o allenamenti, ivi compresi tutti i sinistri sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico), ecc..

L'assicurazione inoltre non opera in caso di: infortuni causati da malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti); rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Le Prestazioni non sono fornite negli stati che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è diretto a tutte le persone che desiderano proteggere la propria CASA, il proprio AUTOCARAVAN e la propria famiglia.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al **24%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
OPPURE	- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	E' obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni o deduzioni ai fini fiscali.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.

DAU194-EDZ-0119